

	COMUNE DI MORBEGNO	
	<u><i>Provincia di Sondrio</i></u>	
	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	
	Repertorio N. 455/2026	
	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO	
	CORNICIONI, GRONDE E FACCIATE ESTERNE SCUOLA SPINI	
	VANONI DI VIALE AMBROSETTI - FINANZIATO DALL'UNIONE	
	EUROPEA CON RISORSE PNRR NEXT GENERATION EU – M4 C1	
	I 3.3	
	CUP: H59I25001210001 – CIG: BBefd376B6	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventisei, il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto, presso la	
	Sede Municipale di Morbegno, avanti a me Rina Cerri, Segretario Generale,	
	domiciliata per la carica presso la sede comunale e autorizzata a rogare tutti i	
	contratti nei quali l'Ente è parte in forma pubblica amministrativa nell'interesse	
	del Comune stesso, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs.	
	18.08.2000 n°267 e dell'art.25, comma 5°, lettera a), del vigente Statuto	
	comunale, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni per	
	espressa rinuncia delle parti, me consenziente sono comparsi i Signori:	
	ALESSANDRA BARAIOLO, nata a Morbegno (So) il 08/01/1990, CF:	
	BRLLSN90A48F712A, che dichiara di intervenire in questo atto	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Morbegno	
	C.F. e Partita IVA n. 00098990146, che rappresenta nella sua qualità di	
	Responsabile del Servizio Tecnico in virtù di Decreto Sindacale n.24 in data	
	16/12/2024, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune;	
	Pag. 1 di 22	

	E	
	LUIGI CORALLO nato a Caltagirone (CT), il 06/12/1961 residente a	
	Correzzana (MB), in Via Principale, 19 C.F. CRLLGU61T06B428S, in qualità	
	di legale rappresentante della ditta COOPERATIVA PER IL RESTAURO	
	SOC. COOP. PER AZIONI con sede legale a Milano in Via Jenner n. 12/A,	
	C.F. e Partita IVA 09914470159, numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese di Milano Monza Brianza Lodi MI- 1332058, in seguito, Appaltatore;	
	comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario	
	comunale sono personalmente certo.	
	Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,	
	rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso	
	PREMESSO CHE	
	al fine di consentire l’adeguamento alla normativa antincendio e la messa in	
	sicurezza delle scuole, in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione e	
	del merito 21 novembre 2025, n. 229, è sta indetta una procedura pubblica per	
	l’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle	
	norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di	
	interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso	
	scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche nell’ambito della	
	Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta	
	dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3:	
	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti	
	in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato	
	dall’Unione europea – Next Generation EU;	
	il Comune di Morbegno è risultato assegnatario del contributo di €. 400.000,00	
	Pag. 2 di 22	

	per l'intervento presso la scuola G. Spini e E. Vanoni, accettato con	
	deliberazione della G.C. n. 29 in data 10/02/2026, esecutiva ai sensi di legge,	
	assumendosi l'onere di garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art.	
	10 dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, datato 26 novembre	
	2025;	
	l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori che	
	disciplina i rapporti fra il Ministero dell'Istruzione e il Soggetto attuatore	
	Comune di Morbegno, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti	
	dal PNRR, Missione 1 – Componente 4 – Investimento 3.3. “Piano di messa in	
	sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione	
	Europea – Next Generation EU, è stato approvato con deliberazione della G.C.	
	n. 51 in data 11/03/2026;	
	con deliberazione della G.C. n. 106 in data 29/05/2026 è stato approvato il	
	progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza e restauro cornicioni,	
	gronde e facciate esterne Scuola Spini Vanoni di Viale Ambrosetti, finanziato	
	dall'Unione Europea con risorse PNRR Next Generation EU – M4 C1 I 3.3,	
	corredato di verbale di verifica e validazione, per l'importo complessivo di €.	
	400.000,00, di cui €. 272.928,53 per lavori a base d'asta comprensivi di €	
	190.701,58 per costi della mano d'opera ed €. 1.276,14 per oneri di sicurezza,	
	oltre ad €. 125.795,33 per somme a disposizione, spese tecniche ed I.V.A.;	
	con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e	
	Manutenzioni n. 551 in data 26/06/2026, in esito alla gara esperita tramite	
	procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara e	
	con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.a) del D.Lgs. n.	
	36/2023, si è preso atto che i lavori sono stati aggiudicati allla COOPERATIVA	
	Pag. 3 di 22	

	PER IL RESTAURO SOC. COOP. PER AZIONI con sede legale a Milano,	
	che ha offerto lo sconto del 18,117% sull'importo dei lavori a base d'asta, e	
	pertanto per l'importo di €. 223.482,06 comprensivo di €. 190.701,58 per costi	
	della mano d'opera, oltre ad €. 1.276,14 per oneri di sicurezza non soggetti a	
	ribasso e pertanto per un importo complessivo di €. 224.758,21 oltre I.V.A.	
	nella misura di legge;	
	con la medesima Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici	
	e Manutenzioni è stato rimodulato il quadro economico di spesa utilizzando il	
	ribasso di gara corrispondente ad uno sconto di €. 49.446,46 e pertanto le	
	somme a disposizione dell'Amministrazione ammontano ad €. 175.241,79;	
	E' stata acquisita la dichiarazione relativa alla verifica del titolare effettivo della	
	Soc. Cooperativa per il Restauro SCPA ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	E' stata verificata l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi	
	della società Cooperativa per il Restauro – Soc. per azioni al nr. (REA) MI-	
	1332058;	
	E' stato acquisito il DURC (Documento unico di regolarità contributiva),	
	attestante la regolarità contributiva della COOPERATIVA PER IL	
	RESTAURO SOC. COOP. PER AZIONI con scadenza di validità al	
	20/10/2026;	
	Ai fini della documentazione antimafia è stata acquisita l'informazione	
	liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.L. n. 76/29020 tramite la	
	Banca Dati Nazionale Unica Antimafia datata 22/06/2026;	
	Sono state effettuate le verifiche in merito alle autocertificazioni rese	
	dall'aggiudicatario in sede di gara;	
	Pag. 4 di 22	

	la stipula del presente contratto non è soggetta al rispetto del termine dilatorio	
	in virtù dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	Quanto sopra premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	Articolo 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Articolo 2 - Oggetto dell'appalto	
	Il Comune di Morbegno, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore	
	che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo	
	ai lavori di Messa in sicurezza e restauro cornicioni, gronde e facciate esterne	
	della Scuola Spini Vanoni di Viale Ambrosetti. Fanno parte del presente	
	contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante	
	e sottoscritti dall'Appaltatore, i seguenti documenti: a) il capitolato speciale	
	d'appalto; b) gli elaborati tecnici progettuali; c) l'elenco dei prezzi unitari; d)	
	i piani di sicurezza; e) il cronoprogramma. Sono designati quale Responsabile	
	unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il	
	geom. Damiano Sansi e Direttori dei Lavori, ai sensi dell'articolo 114 del	
	citato D.Lgs., l'arch. Renato Passamonti di Morbegno. L'Appaltatore è tenuto	
	ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e	
	gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto	
	previsto dalla normativa vigente in materia e preventivamente indicato nei	
	documenti presentati in sede di gara. Eventuali modificazioni dovranno essere	
	comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.	
	L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi	
	Pag. 5 di 22	

	richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari,	
	anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione	
	dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto nonché alle	
	raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate dalla	
	Direzione dei lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente	
	previste nel presente contratto. Ai fini del presente Contratto le prestazioni	
	descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di	
	tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo	
	indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a	
	completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo	
	d'appalto. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale	
	rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione. A tal fine è obbligo	
	dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze	
	che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. La D.L. avrà	
	facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni	
	altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle	
	prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di	
	legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato	
	dal Comune. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto	
	presso il Comune di Morbegno (SO) in Viale Ambrosetti. Si dà atto che	
	l'Appaltatore ha predisposto e consegnato al D.L. il Piano Operativo di	
	Sicurezza che forma parte integrante del presente Contratto.	
	Articolo 3 - Corrispettivo dell'appalto.	
	L'importo contrattuale ammonta ad € 224.758,21 (diconsi euro	
	duecentoventiquattromilasettecentocinquantotto//21) comprensivo di oneri per	
	Pag. 6 di 22	

	la sicurezza per l'importo di €. 1.276,14 oltre IVA al 10%, al netto dello sconto	
	offerto in sede di gara pari ad €. 49.446,46. Il contratto è stipulato a misura.	
	L'importo contrattuale potrà variare in aumento o in diminuzione, in base alle	
	quantità dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla D.L., fermi restando	
	i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed	
	integrazioni. Il corrispettivo per i lavori a misura è quindi soggetto alla	
	liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto	
	concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente	
	saranno apportate all'originale progetto.	
	Articolo 4 - Anticipazione del prezzo contrattuale	
	Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i si riconosce	
	all'Appaltatore l'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale nella misura	
	del 20% sul valore del contratto di appalto. Qualora richiesta, l'erogazione	
	dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di	
	interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	
	stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene	
	gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in	
	rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di	
	Morbegno. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui	
	imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Articolo 5 - Modalità dei pagamenti	
	All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto in conformità all'art.	
	Pag. 7 di 22	

	2.20 del Capitolato speciale d'appalto ogni volta che il suo credito, al netto del	
	ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 50.000,00,	
	comprensivo della quota relativa degli oneri della sicurezza. Il pagamento della	
	rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in	
	forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, la	
	redazione del conto finale e l'emissione del certificato di regolare esecuzione o	
	del collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento	
	della rata di saldo è inoltre subordinato alla costituzione di una garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di	
	saldo, maggiorata dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il	
	periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare	
	esecuzione o del collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.	
	L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione	
	di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2 comma, del codice civile. Il	
	certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine di 6 (sei) mesi	
	dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Qualora il certificato di	
	collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere	
	emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. In entrambi i casi i	
	certificati assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.	
	Decorso tale termine i certificati si intendono tacitamente approvati anche se	
	l'atto formale di approvazione non è stato adottato.	
	Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. I pagamenti, a norma	
	dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati su uno o più conti	
	Pag. 8 di 22	

	correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ed il bonifico	
	bancario o postale riporterà il seguente codice unico del progetto (C.U.P.):	
	H59I25001210001 e il codice identificativo di gara (CIG): BBEFD376B6.	
	L'Appaltatore, ai sensi della normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e	
	s.m.i., ha comunicato i codici IBAN dei conti correnti dedicati e le generalità	
	e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi, di seguito riportati:	
	IT12L0306909457100000010501 – Banca Intesa San Paolo – Filiale di Milano	
	Coni Zugna 62; IT38B0760101600001044834883 – Conto Banco Posta Affari.	
	Sig.r Corallo Luigi, C.F.: CRLGU61T06B428S e Sig.ra Godano Simona,	
	C.F.: GDNSMN66B51F205G. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni	
	modifica relativa ai dati trasmessi. Gli obblighi di cui al presente articolo	
	dovranno essere inseriti, pena la nullità assoluta, anche negli eventuali contratti	
	di subappalto e subcontratto. L'Appaltatore s'impegna inoltre a dare immediata	
	comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale	
	del Governo della Provincia di Sondrio della notizia dell'inadempimento da	
	parte del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. Le parti danno atto che il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore	
	degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. comporta la risoluzione di diritto	
	del contratto d'appalto.	
	Articolo 7 - Termini per l'esecuzione dei lavori - Penali	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150	
	(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori, in conformità all'art. 2.9 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto. Le parti danno atto che il verbale di consegna e inizio lavori è stato	
	redatto in contraddittorio in data 13/07/2026, nelle more della stipula del	
	Pag. 9 di 22	

	presente contratto e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il	
	giorno 09/12/2026. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo suindicato per	
	l'esecuzione delle opere, salvo motivate sospensioni disposte dalla direzione	
	lavori, è applicata una penale giornaliera nella misura dello 0,5 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale, in conformità all'art. 2.17 del Capitolato	
	speciale d'appalto. Saranno inoltre applicate le penali indicate nel richiamato	
	articolo del Capitolato Speciale d'Appalto per le fattispecie previste ai punti 7,	
	8, 2.17.2. Tutte le penali non potranno comunque superare complessivamente	
	il 20% dell'importo netto del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L.	
	n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021. Raggiunta detta	
	soglia è facoltà del Comune risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.	
	Articolo 8 – Premio di accelerazione	
	Ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori	
	avvenga in anticipo rispetto al temine contrattuale sarà riconosciuto	
	all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di	
	regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	
	determinato in misura dello 0,5 per mille. Per il pagamento del premio di	
	accelerazione verranno utilizzate le somme indicate nel quadro economico	
	dell'intervento alla voce "Premio di accelerazione per ultimazione anticipata	
	dei lavori", nonché nel limite del 50% le economie derivanti dal ribasso	
	d'asta, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni	
	assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori	
	impiegati nell'esecuzione dell'opera. Il Comune riconosce il premio di	
	accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente	
	prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al	
	Pag. 10 di 22	

		termine prorogato.	
	Articolo 9 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore		
	L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Comune da ogni pretesa		
	di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti		
	dell'Appaltatore, dei subappaltatori e di fornitori, a mezzo di domanda		
	giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque		
	connessa con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese		
	risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune.		
	L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Comune da ogni		
	responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte		
	dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subfornitori, di leggi, decreti,		
	regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in		
	ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.		
	Articolo 10 - Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di		
	contribuzione, assistenza e previdenza		
	L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte		
	le disposizioni emesse dalla D.L. e dal Comune attinenti alla sicurezza, alla		
	disciplina e alla conduzione dei lavori. L'Appaltatore assume l'obbligo della		
	piena osservanza di tutte le norme di legge relative alla regolare assunzione,		
	alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la		
	previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti e si impegna ad assicurare al		
	personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli		
	previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore		
	e la zona nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi		
	vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle		
	Pag. 11 di 22		

	associazioni che hanno stipulato i Contratti Collettivi oppure abbia receduto da	
	esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi	
	e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si	
	procederà come specificato e regolato dall'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. n.	
	36/2023. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto	
	specificato dall'articolo 11, comma 6, terzo periodo del citato D.Lgs. n.	
	36/2023. L'Appaltatore si obbliga, fatto salvo in ogni caso il trattamento di	
	miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i Contratti Collettivi	
	anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Articolo 11 - Patto d'integrità e Codice di comportamento	
	L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri aventi	
	causa, subappaltatori, subfornitori e qualsivoglia soggetto terzo subcontraente,	
	senza riserva alcuna, il Patto d'Integrità approvato dal Comune e già sottoscritto	
	dall'Appaltatore. Analogamente, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme	
	del Codice di Comportamento adottato da questo Ente, dal medesimo già	
	sottoscritto, e a farle rispettare ai propri aventi causa, subappaltatori,	
	subfornitori e qualsivoglia soggetto terzo subcontraente. Il Responsabile del	
	Servizio tecnico Ing. Alessandra Baraiolo e il Signor Luigi Corallo, ai sensi di	
	quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, come	
	modificato e integrato dal D.P.R. n. 81/2023, dichiarano, sotto la propria diretta	
	responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti	
	contrattuali a titolo privato, né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre	
	utilità dalla medesima impresa. Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs.	
	n. 165 del 2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di	
	non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di	
	Pag. 12 di 22	

	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri	
	negoziali per conto della pubblica amministrazione nei suoi confronti per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	Articolo 12 – Responsabilità e obblighi specifici derivanti dal PNRR	
	L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli	
	obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli	
	obiettivi ambientali cd. <i>Do No Significant Harm</i> (DNSH) ai sensi dell'articolo	
	17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio	
	del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.	
	L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento	
	dei target e delle milestone associati all'intervento, presentando al Comune,	
	ove richiesto, in occasione della emissione degli stati d'avanzamento dei lavori,	
	la documentazione probatoria pertinente.	
	L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Comune per i danni, le perdite o	
	distruzione di beni di proprietà dello stesso che siano imputabili all'Appaltatore	
	e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all'Appaltatore di	
	mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per	
	danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione	
	dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare	
	in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie	
	avanzate nei confronti del Comune, nonché a risarcire i danni conseguenti al	
	tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere.	
	L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Comune	
	o a terzi, imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli	
	Pag. 13 di 22	

	interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. La	
	gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o	
	secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel	
	pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico	
	dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la	
	risoluzione del contratto <i>ex</i> articolo 1456 del Codice Civile. L'Appaltatore si	
	obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o	
	comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto	
	dell'appalto.	
	Articolo 13 – Clausole sociali	
	L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti	
	inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 57	
	del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 1 dell'All. II.3, né è soggetto alla L. n. 68/1999.	
	L'Appaltatore ha inoltre dichiarato di obbligarsi ad assicurare una quota pari	
	almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'opera o per la	
	realizzazione di attività connesse o strumentali al presente contratto, sia	
	all'occupazione giovanile che femminile.	
	Articolo 14 - Responsabili per le attività contrattuali	
	Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto	
	è il Signor Luigi Corallo, Legale rappresentante dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare eventuali variazioni in merito al	
	referente responsabile. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo	
	svolgimento delle attività di D.L., compito del referente sarà quello di	
	coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di	
	Pag. 14 di 22	

	verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le	
	parti.	
	Articolo 15 – Elezione di domicilio	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto	
	approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio nel	
	Comune di Morbegno (So), in Via San Pietro n.22. Al domicilio suindicato	
	saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del	
	presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.	
	Articolo 16 – Revisione prezzi	
	Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., le clausole di revisione	
	prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che	
	determinano variazioni del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione,	
	superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del	
	90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle	
	prestazioni da eseguire. Ai sensi dell’art. 60, comma 3, lett. a), del Codice dei	
	contratti pubblici, ai fini della determinazione della variazione del costo dei	
	contratti di lavori si utilizzano i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla	
	base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) approvate con Decreto	
	direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n743 del 30/03/2026 di cui	
	alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del citato Codice dei contratti pubblici,	
	pubblicato in data 27 aprile 2026. Per il presente appalto l’indice sintetico	
	revisionale è determinato sulla base delle seguenti lavorazioni omogenee:	
	TOL 2 “Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali” –	
	importo lavorazioni: 274.204,67; Peso % (pi): 100%; indice TOL applicato	
	(ITOL _i) 2026-04; (pi x ITOL _i): 108,00.	
	Pag. 15 di 22	

	Tali valori costituiranno la base di confronto per la verifica delle variazioni	
	dell'indice in corso di esecuzione e per l'eventuale attivazione della revisione	
	prezzi. Il Direttore dei Lavori verifica ad ogni SAL se ricorrono le condizioni	
	per l'attivazione della clausola di revisione prezzi confrontando gli indici	
	aggiornati con quelli assunti come riferimento al momento	
	dell'aggiudicazione. A decorrere dalla data dell'accertamento, le somme	
	dovute in aumento o in diminuzione a titolo di revisione prezzi sono	
	determinate in corrispondenza della scadenza degli Stati di Avanzamento dei	
	Lavori (SAL) adottati successivamente all'accertamento. Gli adeguamenti	
	riconosciuti devono essere trasferiti anche ai subappaltatori e sub-contraenti in	
	relazione alle prestazioni oggetto di subappalto o sub-contratto. Per far fronte	
	ai maggiori oneri derivante dalla revisione dei prezzi si applica il comma 5	
	dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Articolo 17 - Garanzie ed Assicurazione	
	A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente	
	Contratto, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva,	
	conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante	
	polizza fidejussoria n. 01.000073523 in data 06/07/2026 rilasciata da S2C SpA	
	– Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, sede di Milano per un	
	importo pari ad € 11.237,91. La polizza, escutibile a prima richiesta, con	
	rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi	
	degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente	
	ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della	
	fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o	
	del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni	
	Pag. 16 di 22	

	Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve	
	provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30	
	(trenta) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del	
	garante. Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 ed in conformità	
	all'articolo 2.15 del Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha depositato	
	presso gli uffici del Comune la polizza assicurativa numero OX00090619 in	
	data 07/07/2026, nella forma All Risk rilasciata da REVO Insurance SpA, di	
	Varedo (MB) per un massimale di € 224.758,21 per danni causati dal	
	danneggiamento o distruzione totale o parziale, sia temporaneo che	
	permanente, di impianti ed opere oggetto del presente contratto, di €	
	500.000,00 per danni causati dal danneggiamento di impianti ed opere	
	preesistenti, di €. 100.000,00 per demolizioni e sgomberi e di €. 500.000,00 per	
	danni causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto. Si precisa che l'Appaltatore	
	si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta	
	polizza fino alla scadenza del presente Contratto.	
	Articolo 18 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto	
	In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Comune si riserva di	
	effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le	
	disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti nello stesso	
	richiamati. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia	
	collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e	
	controlli da parte del Comune. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero	
	risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni	
	contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in	
	tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior	
	Pag. 17 di 22	

	danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con	
	oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal	
	Comune. I controlli e le verifiche effettuati dal Comune, pur con esito positivo,	
	non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il	
	presente Contratto.	
	Articolo 19 - Subappalto	
	La cessione del contratto è vietata. L'Appaltatore ha dichiarato di voler	
	subappaltare alcune prestazioni entro il limite del 49%. Dette prestazioni	
	potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto	
	dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previsti dall'art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore	
	e il subappaltatore sono responsabili in solido nell'esecuzione del presente	
	contratto. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori,	
	subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli	
	ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al	
	principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e, ove	
	applicabili, ai principi trasversali, quali il principio del contributo all'obiettivo	
	climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>),	
	della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari	
	territoriali.	
	Articolo 20 - Esecuzione in danno	
	È facoltà del Comune nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un	
	terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le	
	prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza	
	particolari formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso	
	Pag. 18 di 22	

	dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi	
	costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contratto il	
	Comune si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario	
	al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto. Ai sensi	
	dell'articolo 117, comma 5, del Codice dei Contratti, il Comune può avvalersi	
	per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo	
	massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il	
	completamento dei lavori. Nei suddetti casi, il Comune avrà inoltre facoltà di	
	differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine	
	di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire,	
	nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale	
	esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali	
	e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.	
	Articolo 21 - Risoluzione e recesso	
	Le ipotesi di risoluzione del presente contratto e di recesso sono disciplinate	
	dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dall'art. 2.12 del	
	Capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 22 - Modifiche assetti proprietari	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e	
	negli organismi tecnici ed amministrativi.	
	Articolo 23 – Accordo bonario - Controversie e foro competente	
	Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.27 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti	
	contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15%	
	Pag. 19 di 22	

	dell'importo contrattuale, si può procedere ad un accordo bonario. Ove non si	
	proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione	
	di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al	
	Tribunale ordinario presso il Foro di Sondrio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. È	
	esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs.n.	
	36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione	
	del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma	
	scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente	
	nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione	
	giurisdizionale.	
	Articolo 24 - Spese, imposte e tasse	
	L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese	
	contrattuali relative al presente atto. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di	
	cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui	
	si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.	
	26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, è a carico della stazione	
	appaltante. Si dà atto che l'imposta di bollo, in conformità alla Tab. A di cui	
	all'All. 1.4 al DL.gs. n. 36/2023, al netto dell'imposta di bollo già assolta nella	
	fase precedente alla stipula del presente contratto, versata dall'Appaltatore è	
	pari ad €. 104,00 (diconsi euro centoquattro).	
	Articolo 25 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essere	
	reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali	
	saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al	
	solo fine di dare esecuzione al presente contratto. Tali trattamenti saranno	
	Pag. 20 di 22	

	improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle	
	norme di sicurezza. Il Comune, relativamente alle attività di cui al presente	
	contratto, è Titolare del trattamento. Relativamente ai dati di terzi di cui si	
	dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui	
	al presente contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento	
	(UE) 679/2016.	
	Articolo 26 - Disposizioni generali e norme di rinvio	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente	
	contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso	
	trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.	
	Formalizzazione delle volontà mediante acquisizione digitale della	
	sottoscrizione autografa	
	L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente	
	analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito	
	apposta accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma	
	2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si	
	confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in	
	disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto: Art. 7 (Termini	
	per l'esecuzione dei lavori – Penali); Art. 9 (Oneri e obblighi a carico	
	dell'Appaltatore); Art. 10 (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di	
	lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza); Art. 12 (Responsabilità e	
	obblighi specifici derivanti dal PNRR); Art. 20 (Esecuzione in danno); Art. 21	
	(Risoluzione e recesso).	
	E richiesto da Comune ed Appaltatore, io Segretario comunale ho ricevuto	
	questo Contratto predisposto in modalità elettronica mediante personal	
	Pag. 21 di 22	

computer e software di videoscrittura. Il presente contratto costituito da 21
(ventuno) facciate a video per intero e n. 15 righe della ventiduesima facciata,
viene da me Segretario Comunale letto alle parti contraenti che, riconosciutolo
conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati,
avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, con me ed alla mia presenza
viene sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio
2013.

Io Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e appongo la mia firma digitale, dopo quella delle parti, in loro
presenza.

Per il Comune: Alessandra Baraiolo – firmato digitalmente

Per l'Appaltatore Cooperativa Per il Restauro Soc. Coop. per azioni: Luigi
Corallo - firmato digitalmente

Il Segretario Comunale – Rina Cerri – firmato digitalmente